

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente due rettifiche del confine al valico dei Mulini e Pedrinate

Conclusa il 12 giugno 1981

Approvata dall'Assemblea federale il 19 marzo 1982¹

Istrumenti di ratificazione scambiati il 31 gennaio 1985

Entrata in vigore il 31 gennaio 1985

(Stato 13 gennaio 1985)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Presidente della Repubblica Italiana

considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera fra la dogana svizzera di Ponte Faloppia e la dogana italiana dei Mulini lungo la strada che le riunisce, da una parte, e, dall'altra, fra la dogana svizzera di Pedrinate e la dogana italiana di Drezzo,

hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

A parziale modifica della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia del 24 luglio 1941² per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il M. Dolent, il tracciato della frontiera dalla rotabile di Resegacia-Campersico e più precisamente dalla dogana svizzera di Ponte Faloppia alla dogana italiana dei Mulini (tra i termini 83 E e 84 A 1 R) è rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di mq. 426, conformemente al piano allegato a scala 1:500 che fa parte integrante della presente convenzione.

Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entità che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

RU 1985 273; FF 1981 III 441

¹ RU 1985 272

² RS 0.132.454.2

Art. 2

A parziale modifica della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia del 24 luglio 1941³ per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il M. Dolent, il tracciato della frontiera della rotabile Pedrinatè–Drezzo e più precisamente dalla dogana svizzera di Pedrinatè alla dogana italiana di Drezzo (tra il cippo 78 A e la targa 78 B) è rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di mq 132, conformemente al piano allegato a scala 1: 1000 che fa parte integrante della presente convenzione.

Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entità che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

Art. 3

Non appena la presente convenzione sarà entrata in vigore, la commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero procederà:

- a) alla materializzazione del tracciato di confine quale è definito dal piano di cui agli articoli 1 e 2, 1° comma;
- b) a compilare la documentazione descrittiva dei tracciati di confine di cui alla lettera a.

Le spese inerenti ai lavori di cui al 1° comma saranno sopportate dai due Stati in parti uguali.

Art. 4

La presente convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Berna, il 12 giugno 1981, in due esemplari originali in lingua italiana.

Per la
Confederazione Svizzera:

Diez

Per la
Repubblica Italiana:

Rinieri Paulucci

³ RS 0.132.454.2


Allegato all'articolo 1

COMUNE DI NOVAZZANO

Valico dei Mulini

RETTIFICA CONFINE TERRITORIALE

SVIZZERA ITALIA



Attuale linea di confine +++

Nuova linea di confine ----

novembre 1979

Allegato all'articolo 2

COMMISSIONE MANUTENZIONE CONFINE ITALO-SVIZZERO
Rettifica confine rotabile Pedrinatè–Drezzo

